



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 77

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 settembre 2013

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 10 settembre 2013

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,15.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Molise

La Giunta riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta da parte del relatore Augello era stata preannunciata una integrazione rispetto alla questione del rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel contempo, anche da parte del senatore Malan era stata preannunciata la presentazione di un'ulteriore questione pregiudiziale. Avverte inoltre che tutte le eventuali questioni pregiudiziali debbano essere sollevate nell'odierna seduta.

Il relatore AUGELLO (*PdL*) sottopone alla Giunta la preannunciata integrazione relativa alla proposta di rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, prospettata nella scorsa seduta (*v. allegato n. 1*).

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) chiede al relatore che le questioni di natura pregiudiziale da lui prospettate nella seduta di ieri possano essere trasformate in questioni preliminari all'interno della proposta da formulare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Regolamento per la verifica dei poteri, proposta alla quale potrà quindi seguire la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Della Vedova.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il tema evocato dai senatori Della Vedova e Buemi era già stato in qualche modo prospettato nella seduta di ieri, cede quindi la parola al relatore.

Il relatore AUGELLO (*PdL*) reputa che, non essendovi precedenti rispetto all'argomento che la Giunta è chiamata ad affrontare, si è reso disponibile a fissare una nuova procedura, rispetto alla quale ritiene che la proposta di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale e la proposta di un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia europea abbiano una natura prioritaria, rispetto alla subordinata rappresentata dalla proposta di convalida o contestazione dell'elezione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del Regolamento per la verifica dei poteri.

In merito alle considerazioni avanzate dal relatore intervengono ripetutamente i senatori PAGLIARI (*PD*), CASSON (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), LO MORO (*PD*), MOSCARDELLI (*PD*), D'ASCOLA (*PdL*), CRIMI (*M5S*) e il PRESIDENTE.

Il relatore AUGELLO (*PdL*), alla luce delle argomentazioni sostenute dai senatori intervenuti, prospetta la possibilità che la proposta di sollevare rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea sia trattata e, qualora respinta, sia esaminata l'ulteriore proposta di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Qualora anche tale proposta fosse respinta, avanzerebbe una proposta di convalida dell'elezione del senatore Berlusconi.

Rispetto a quanto prospettato dal relatore, prendono la parola ripetutamente per ulteriori valutazioni e considerazioni i senatori GIOVANNARDI (*PdL*), MOSCARDELLI (*PD*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PAGLIARI (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), CRIMI (*M5S*), CASSON (*PD*), BUCCARELLA (*M5S*), DELLA VEDOVA (*SCpI*), ALBERTI CASELLATI (*PdL*), CALIENDO (*PdL*), MALAN (*PdL*), CUCCA (*PD*) e D'ASCOLA (*PdL*).

Su proposta del relatore AUGELLO (*PdL*), non facendosi obiezioni, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 21,40 riprende alla ore 22,05.

Il PRESIDENTE avverte che dal dibattito finora svolto sembra emergere un'ipotesi che prevede il ritiro delle questioni pregiudiziali presentate dal relatore e la loro incorporazione all'interno di una proposta che ver-

rebbe dal relatore formulata, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, con l'ulteriore avvertenza che sulle medesime questioni ci si potrà esprimere in sede di dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola ripetutamente, per ulteriori osservazioni, i senatori CUCCA (*PD*), ALBERTI CASELLATI (*PdL*), PAGLIARI (*PD*), CALIENDO (*PdL*), MALAN (*PdL*), il relatore AUGELLO (*PdL*) ed il PRESIDENTE, che sospende a questo punto brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 22,35 riprende alle ore 23,05.

Il relatore AUGELLO (*PdL*) propone la convalida dell'elezione del senatore Berlusconi chiedendo alla Giunta di esaminare le questioni emerse nella relazione.

Il PRESIDENTE, nel precisare che le questioni pregiudiziali presentate dal relatore nella seduta di ieri si intendono ritirate e riformulate all'interno della proposta di convalida, prospetta l'opportunità che sulla relazione presentata ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per la verifica dei poteri si avvierà la discussione generale, con l'indicazione procedurale che ogni Gruppo, in sede di dichiarazioni di voto, si esprima sulle singole questioni preliminari esposte nella relazione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) chiede un chiarimento in ordine alla necessità che in sede di dichiarazioni di voto ci si possa esprimere col voto sulle singole questioni prospettate dal relatore.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che l'espressione del voto non può che essere formulata nel massimo della libertà, senza alcun tipo di imposizione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), non avendo avuto sul tema da lei segnalato alcun tipo di risposta precisa, preannuncia il proprio voto di astensione rispetto all'indicazione procedurale avanzata dal Presidente.

Il relatore AUGELLO (*PdL*) osserva che si è raggiunto un faticoso accordo in merito ad una procedura che vale come precedente; in tal senso, invita la senatrice Alberti Casellati a rivedere la propria posizione di astensione in modo da consentire alla Giunta di pervenire ad una soluzione che, avendo il consenso unanime, acquisterebbe notevole valore.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) accoglie l'invito del relatore e dichiara che voterà favorevolmente.

La Giunta conviene quindi che, sentita la proposta del relatore, verrà avviata la discussione generale sulla relazione presentata ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per la verifica dei poteri, con l'indicazione procedurale che ogni Gruppo, in sede di dichiarazioni di voto, si esprima sulle singole questioni preliminari esposte nella relazione.

Su richiesta di alcuni senatori, il PRESIDENTE propone di definire la data di convocazione della prossima seduta della Giunta, prima di procedere allo svolgimento degli interventi in discussione generale. Prospetta quindi l'opportunità di convocare una seduta della Giunta, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna, per domani mercoledì 11 settembre alle ore 20.

Il senatore CASSON (*PD*) precisa di essere pronto ad intervenire nel dibattito fin d'ora.

Il relatore AUGELLO (*PdL*), il senatore Mario FERRARA (*GAL*) e il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), rispetto all'ipotesi prefigurata dal Presidente, chiedono un differimento della convocazione.

Dopo l'intervento sui profili in questione del senatore CUCCA (*PD*), il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di procedere allo svolgimento degli interventi in discussione generale nella giornata di giovedì 12 settembre alle ore 15.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Su richiesta di alcuni senatori, il PRESIDENTE propone di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la giornata di domani, mercoledì 11 settembre 2013, alle ore 13,30, per la programmazione dei lavori, con particolare riguardo al calendario della Giunta ed altresì alla fissazione di un orario di chiusura della seduta già prevista per giovedì 12 settembre alle ore 15.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,35.

ALLEGATO 1

**SEGUITO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA
DELLE ELEZIONI NELLA REGIONE MOLISE (3)**

(rel. Sen. Augello)

DECADENZA DEL SENATORE BERLUSCONI A SEGUITO DI INCANDIDABILITÀ SOPRAVVENUTA

3. Proposta di rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

ULTERIORI PROFILI DI PERTINENZA NORMATIVA

Al fine di radicare ulteriormente la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla questione dedotta, anche sotto un altro profilo di pertinenza normativa dell'Unione europea, si ricorda che il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità, rappresenta l'esercizio di una delega conferita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Ora, quest'ultima legge non può che considerarsi attuativa del diritto dell'Unione europea nella materia della «lotta alla corruzione», con particolare riferimento alla Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 31.7.2003*) ed alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 195 del 25.6.1997*), adottata in base all'allora articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull'Unione europea, ora articolo 83, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata *post* Lisbona).

Una valutazione del nesso complessivo della legge delega n. 190 del 2012 col diritto dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione risulta evidente da un'analisi dettagliata delle seguenti disposizioni di diretta derivazione comunitaria:

articolo 1, commi da 1 fino a 10: individuano l'autorità nazionale anticorruzione e disciplinano le attività di contrasto alla corruzione, il tutto in adempimento del rapporto di valutazione GRECO – Italia 2009 e pre-

cisamente Greco Eval Rep (2008) 2E, reso pubblico da parte del GRECO il 16 ottobre 2009 (raccomandazione X);

articolo 1, comma 11: stabilisce politiche di formazione anti-corruzione per i dipendenti pubblici in adempimento della raccomandazione del citato rapporto GRECO;

articolo 1, commi 12 fino a 14: prevedono controlli, *audit* interno, prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e sanzioni disciplinari per i dirigenti che omettono controlli; si tratta di adempimenti delle raccomandazioni XIII e XIV del citato rapporto GRECO;

articolo 1, commi 15, 16, 27 e da 30 a 36: si occupano della trasparenza nella pubblica amministrazione e adempiono alla raccomandazione XI del citato rapporto GRECO;

articolo 1, commi da 39 a 43: riguardano la prevenzione del conflitto di interessi dei dipendenti pubblici e adempiono direttamente alle raccomandazioni XVI e XVII del citato rapporto GRECO;

articolo 1, commi 44 e 45: regolano il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e rispondono alla raccomandazione XV del citato rapporto GRECO;

articolo 1, commi 49 e 50: concernono la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni ed adempiono alla raccomandazione XX del citato rapporto GRECO;

articolo 1, comma 51: riguarda le misure di tutela del dipendente della p.a. che segnala illeciti e risponde in via diretta alla raccomandazione XVIII del citato rapporto GRECO;

articolo 1, commi 77 e da 78 a 82: rispondono in via diretta alla raccomandazione XIX del citato rapporto GRECO.

articolo 1, comma 75: contiene modifiche al codice penale circa i reati contro la pubblica amministrazione nonché misure per l'attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e già ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la legge 28 giugno 2012, n. 110;

articolo 1, comma 76: ha introdotto il reato di corruzione fra privati, modificando l'art. 2635 del codice civile, in esecuzione della precipitata decisione quadro 2003/568/GAI;

articolo 1, commi 77 e da 78 a 82: rispondono in via diretta alla raccomandazione XIX del citato rapporto GRECO.

Se questo è il contesto complessivo della citata legge delega del 2012, anche le stesse disposizioni di delega di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, possono essere inquadrate nelle particolari modalità con cui lo Stato italiano dà attuazione alla normativa europea sulla lotta alla corruzione, in particolare nella pubblica amministrazione.

Pertanto, dal momento che la Carta europea dei diritti fondamentali riguarda gli Stati membri nella misura in cui danno attuazione al diritto dell'Unione, evidentemente le norme della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 235 del 2012 debbono essere rispondenti alle prescrizioni della Carta stessa, le cui tutele non possono essere di livello inferiore a quelle presenti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Ne consegue che anche in questa direzione può essere inquadrato il requisito della pertinenza normativa rispetto alla decisione della Giunta, che deve applicare disposizioni di un decreto frutto della delega contenuta in una legge sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione e direttamente attuativo di una fondamentale politica europea. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già esposte sull'allargamento delle competenze della Corte di Lussemburgo in ambito di rinvio pregiudiziale, a seguito della recente sentenza del 26 febbraio 2013 (causa C-617/10, *Akerberg Fransson*, punto 17), che ha reputato sufficiente e rilevante il fatto della semplice «attuazione» in senso lato del diritto dell'Unione, senza che sia necessaria una vera e propria «trasposizione», per cui è sufficiente un legame attuativo «debole» tra diritto interno e diritto dell'Unione per non escludere l'operatività della Carta europea dei diritti fondamentali.

